



# COMUNE DI SALA BOLOGNESE

*Città Metropolitana di Bologna*

## ORDINANZA DEL SINDACO

**ORDINANZA N. 6**

**Del 30/04/2020**

OGGETTO:

**MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. DISPOSIZIONI URGENTI INERENTI I MERCATI SETTIMANALI LIMITATAMENTE ALLE CONCESSIONI IN ESSERE SU POSTEGGI DESTINATI ALLA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI E DEI MERCATI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI. APERTURA A FAR DATA DAL 04/05/2020 E FINO AL TEMINE DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI SULL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA.**

***Soggetti destinatari:***

Cittadinanza , Comune Sala Bolognese Area Tecnica, PREFETTURA DI BOLOGNA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO EX AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI, UNIONE Dei Comuni Di TERRE D'ACQUA CORPO UNICO DI POLIZIA Locale - Comando Di San Giovanni In Persiceto, STAZIONE CARABINIERI SALA BOLOGNESE

IL SINDACO

BASSI EMANUELE

## OGGETTO:

MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. DISPOSIZIONI URGENTI INERENTI I MERCATI SETTIMANALI LIMITATAMENTE ALLE CONCESSIONI IN ESSERE SU POSTEGGI DESTINATI ALLA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI E DEI MERCATI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI. APERTURA A FAR DATA DAL 04/05/2020 E FINO AL TERMINE DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI SULL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA.

## IL SINDACO

### RICHIAMATI:

- il D.L. 06/02/2020 convertito con modifiche dalla Legge n. 13/2020, il D.L. N. 09/2020, il D.L. n. 11/2020, il D.L. n. 18/2020, il D.L. n. 19/2020;
- i seguenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19: DPCM 08/03/2020, DPCM 09/03/2020, DPCM 11/03/2020, DPCM 22/03/2020, DPCM 01/04/2020, DPCM 10/04/2020, DPCM 26/04/2020;
- le Ordinanze emanate ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 833/1978, approvate con Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 61 del 11/04/2020, n. 66 del 22/04/2020 e n. 69 del 24/04/2020;

### VISTO in particolare:

- l'atto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 61 dell'11.04.2020 recante "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'art. 32 della Legge 23/12/1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19", con il quale sono state disposte sul territorio regionale ulteriori misure di contenimento relative ai mercati;
- il punto 1 - lett. f) dell'atto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 66 del 22/04/2020 dove è disposto: "Non sono sospesi (...) in spazi pubblici stabilmente recintati o comunque perimetrati con strutture idonee a non consentire l'accesso all'area se non dagli ingressi autorizzati, i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari, i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari, a condizione che la gestione del mercato sia disciplinata dal Comune, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, in modo da assicurare il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020, anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi";

RITENUTA l'opportunità di allargare l'offerta di generi alimentari al fine anche di contenere le file che si determinano in prossimità degli esercizi commerciali in sede fissa, in questa eccezionale situazione, per meglio distribuire la possibilità di approvvigionarsi da parte della popolazione, nel rispetto delle norme di sicurezza dettate dalle autorità nazionali e regionali;

### DATO ATTO:

- che allo stato attuale sul territorio è regolarmente istituito il mercato settimanale per il commercio su aree pubbliche ai sensi del D.Lgs. n. 114/98 e L.R. n. 12/1999, che si svolge il venerdì mattina in Piazza Marconi nella frazione di Padulle e il martedì mattina nella frazione di Osteria Nuova nel parcheggio dell'edicola all'interno dei quali è distinto il settore alimentare ;
- che al fine di poter applicare le prescrizioni previste dal decreto n. 66/2020 del Presidente della Regione Emilia Romagna, garantendo pertanto la salvaguardia della salute dei cittadini, si rende

necessario spostare il mercato della frazione di Padulle dalla Piazza Marconi alla Piazza Sarti che si presta maggiormente ad una situazione di recinzione e di contingentamento;

CONSIDERATO che la riapertura dei mercati risulta in linea con i provvedimenti governativi e regionali volti a garantire alla popolazione residente la necessità di approvvigionamento alimentare e di prima necessità, col minor spostamento possibile rispetto alla propria residenza o attività lavorativa;

DATO ATTO che la riapertura dei suddetti mercati è subordinata alla necessità di garantire le condizioni di sicurezza per operatori e cittadinanza al pari degli altri esercizi commerciali, come indicato dal Presidente della Regione Emilia-Romagna nel provvedimento n. 66 del 22/04/2020, in modo che sia assicurato il rispetto di quanto disposto ai punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020, anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, nonché qualunque altra misura di cautela individuata, anche successivamente, dalle competenti autorità;

TENUTO CONTO che le misure citate dell'allegato 5 del DPCM del 10 aprile, che dovranno essere **obbligatoriamente** osservate, sono le seguenti:

- 1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.*
- 4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.*
- 6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.*
- 7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità: (...)l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.*
- 8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.*

RITENUTO dunque di poter dare corso alla riattivazione dei suddetti mercati, per le motivazioni sopra esposte e alle condizioni di sicurezza come richiamate;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le Ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTO l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

## **DISPONE**

Fatti salvi eventuali provvedimenti governativi o regionali ulteriormente restrittivi o limitativi per le motivazioni di cui sopra, e con le misure a cautela di seguito riportate, sono riattivati:

- ✓ il mercato settimanale, solo con riferimento alla merceologia alimentare, del venerdì e del martedì in base agli orari e come stabilito dal vigente Regolamento e/o altri provvedimenti in materia di commercio su aree pubbliche, a far data dal 4 maggio 2020 e fino all'adozione di ulteriori provvedimenti in contrasto con la presente Ordinanza, e/o comunque al termine dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, previa verifica da parte degli organi di vigilanza del rispetto delle misure di salvaguardia dello spazio specificamente recintato, nonché di contenimento – controllo accessi e distanziamento, uso mascherine e prodotti igienizzanti, ecc.;
- ✓ il mercato settimanale del venerdì presso la frazione di Padulle è spostato, per le motivazioni in premessa, da Piazza Marconi a Piazza Sarti, pertanto sarà vietata la sosta in tutta la Piazza

Sarti nelle giornate del venerdì dalle ore 7:00 alle ore 15:00, per tutto il periodo di validità dell'emergenza epidemiologica COVID-19;

Viene demandato al Responsabile dell'Area Tecnica di provvedere a quanto necessario affinché si concretizzi per garantire l'osservanza delle misure di sicurezza sanitaria, in particolare il contingentamento delle persone che accedono anche con l'ausilio dell'associazione di Protezione Civile, oltre alla recinzione dell'area di mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del D.Lgs. 2 febbraio 2010, n. 104 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Copia della presente ordinanza verrà comunicata alle Prefettura, al Corpo di Polizia Locale di Terred'acqua, alla locale caserma dei Carabinieri.

La mancata osservazione delle disposizioni e misure in materia di emergenza epidemiologica da COVID 19, è sanzionata, anche penalmente, secondo quanto stabilito dagli artt. 4 del D.L. n. 19/2020, oltre alla possibilità per il Sindaco di applicare il DPCM 26/04/2020 revocandone gli atti di apertura.

La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine tutte, sono incaricate dei necessari controlli e della corretta esecuzione del presente atto.

IL SINDACO  
(Emanuele Bassi)

*documento firmato digitalmente in applicazione della  
normativa contenuta nel CAD*